

Comunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandata

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - comunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandata - presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - data di consegna dell'avviso di giacenza - compimento della giacenza ovvero ritiro del plico da parte del destinatario – irrilevanza - negozi giuridici - unilaterali - recettizi - in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018

>>> Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018